



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 136

5 Ottobre 2018

Ai gentili clienti Loro Sedi

Passaggio al regime forfetario senza attendere la scadenza dell'opzione per il regime semplificato

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 14.9.2018 n. 64/E, ha chiarito che **i soggetti in regime di contabilità semplificata opzionale possono transitare al regime forfetario anche prima del decorso del triennio obbligatorio previsto dall'art. 1 co. 70 della L. 190/2014. Ciò vale anche nel caso in cui, nel 2017, sia stata esercitata l'opzione per il c.d. regime delle registrazioni IVA di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73. La scelta di avvalersi del regime contabile semplificato - in luogo del regime forfetario - non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori. Parimenti, nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni IVA, in quanto il vincolo triennale**

previsto dalla norma **rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.**

Premessa

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64/E è stato precisato che **i soggetti che avevano optato per il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il regime forfetario, possono transitare al forfetario anche se non è ancora trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime.**

Caso esaminato

La fattispecie oggetto di esame riguarda **un contribuente che, nonostante possedesse i requisiti per il regime forfetario, ha adottato dal 2015 il regime contabile semplificato** mediante comportamento concludente, **senza aver mai comunicato l'opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA.**

Si rammenta, al riguardo, che i soggetti che **hanno i requisiti per utilizzare il regime forfetario** disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, ma che non intendono fruirne, **sono tenuti ad esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari** (art. 1 co. 70 della L. 190/2014). In particolare, l'opzione per il regime ordinario dev'essere comunicata **all'Amministrazione finanziaria** con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata (in caso di opzione a partire dal periodo d'imposta 2017, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2018, barrando la casella 1 del rigo VO33);

VO33 REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Opzione 1 Revoca 2

Osserva

L'opzione per l'applicazione dell'IVA e della tassazione del reddito nei modi ordinari resta valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, **l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.**

Successivamente il contribuente, per effetto dell'implementazione del nuovo principio di cassa per i contribuenti in regime semplificato, in vigore dallo scorso 1.1.2017, esercitava **l'opzione (anch'essa di durata triennale) per la tenuta dei i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti** (c.d. metodo delle registrazioni IVA), fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA (art. 18, co. 5, del DPR 29.9.1973 n. 600), **barrando la casella 1 del rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018.**

Osserva

In caso di opzione per il metodo delle registrazioni opera, per finalità di semplificazione, **una presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.**

Poiché, dal 2018, il suddetto contribuente intenderebbe aderire al regime forfetario, chiedeva ai tecnici dell'Agenzia delle Entrate di precisare **da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato** e se il vincolo triennale **possa essere derogato anche con riferimento agli anni d'imposta 2016 e/o 2017.**

Transito al regime forfetario prima del triennio

L'Agenzia delle Entrate rileva che **la scelta per comportamento concludente**, esercitata nel 2015, **di avvalersi del regime contabile semplificato** - in luogo del regime forfetario - **non vincoli alla permanenza triennale nel regime scelto** (cioè di contabilità semplificata), **trattandosi comunque di un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori.**

Osserva

In precedenza è stato indicato, invece, che *"Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un'attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 18 (...). Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario"* – circolare n. 11/2017, § 6.6).

Parimenti, **nessun vincolo deriva dall'opzione per il regime delle registrazioni IVA in quanto il vincolo triennale**, previsto dalla norma, **rileva solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all'art. 18 del DPR 600/73**, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

Osserva

Conseguentemente, nella fattispecie esaminata, **è possibile transitare dal regime contabile semplificato al regime forfetario**, senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, **avvalersi per l'anno d'imposta 2018 del regime forfetario.**

Il chiarimento va sicuramente accolto con favore perché, di fatto, amplia le possibilità di transitare da un regime all'altro, ma giunge forse tardivamente poiché, finora, per ipotesi analoghe, era stato escluso il transito al regime forfetario prima del decorso del termine triennale fissato dall'art. 1 comma 70 della L. 190/2014, fatta eccezione per quelle annualità in cui ciò era stato specificamente ammesso, come per il 2017 dalla circolare n. 11/E/2017 (§ 6.7).

Omessa comunicazione dell'opzione nel quadro VO - Regime sanzionatorio

Pur trattandosi di opzione non vincolante, l'Agenzia delle Entrate si sofferma **sull'aspetto sanzionatorio derivante dall'omessa comunicazione dell'opzione esercitata per il 2015 nel quadro VO della dichiarazione IVA.**

Osserva

Nonostante la validità dell'opzione resti ferma anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, in base l'art. 2 co. 3 del DPR 442/97, **tali violazioni sono comunque sanzionabili** ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97, in misura variabile da 250,00 a 2.000,00 euro (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 3.1.1). In ogni caso, **è possibile il versamento in misura ridotta in applicazione del ravvedimento operoso** (art. 13 del DLgs. 472/97).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti